

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 037/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 256/CGF – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2011

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Leonardo Salvemini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 10.4.2011
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A - Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Fiorentina/Milan, disputato in data 10.4.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Zlatan Ibrahimovic la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, nonostante fosse già diffidato e per aver, inoltre, al 42° del secondo tempo, rivolto ad un assistente un'espressione ingiuriosa.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene (i) che il calciatore Ibrahimovic avrebbe indirizzato l'espressione in questione a sé stesso e non all'assistente di gara, (ii) che nessun movimento del corpo del predetto calciatore avrebbe esplicitato un intento offensivo nei confronti dell'assistente di gara, (iii) che la parola pronunciata dal calciatore in questione non può essere considerata un'ingiuria e (iv) che è necessario, ai fini della eventuale punibilità della fattispecie in questione, tenere in considerazione il contesto in cui l'espressione sanzionata è stata pronunciata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2011, è presente l'Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva il carattere ingiurioso dell'espressione pronunciata dal signor Ibrahimovic, che, come risulta dal referto, viene peraltro ripetuta per ben due volte ed è indirizzata all'assistente di gara. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Ibrahimovic sia congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal A.C. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALC. VID BELEC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/FROSINONE DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B – Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Vid Belec la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Crotone/Frosinone disputato il 9.4.2011, il calciatore Vid Belec proferiva frasi di proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per avere al minuto 18 del secondo tempo rivolto all'arbitro una locuzione chiaramente ingiuriosa.

Avverso tale provvedimento il calciatore Vid Belec promuoveva, con atto del 13.4.2011 e con procedura ordinaria, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale sostenendo l'erronea valutazione da parte del Giudice Sportivo e chiedendo pertanto una riduzione della squalifica inflittagli da 2 giornate ad una.

Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono tutte riconducibili alla eccessività della sanzione comminata dal giudice sportivo con l'impugnata delibera per avere il ricorrente pronunciato frasi ritenute dallo stesso non ingiuriose o irrispettose, come previsto dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. ma bensì meramente irragionevoli.

A conforto della tesi sostenuta il ricorrente richiama la recente giurisprudenza di questa Corte quale il Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010 ed il Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

A questa Corte appare di tutta evidenza il disvalore riconducibile all'espressione pronunciata dal Belec così come riportato nel referto arbitrale, a cagione della sua oggettiva attitudine offensiva, percepita come tale dallo stesso direttore di gara, per cui le medesime pronunce richiamate non appaiono conferenti con il caso di cui trattasi, avendo altro profilo sanzionatorio dinanzi a frasi di altro tenore e significato intrinseco letterale.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo versata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vid Belec.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALC. BONAZZOLI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B - Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidejacentia del rapporto dell'arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva.

Rilevato che nel rapporto del direttore di gara signor Renzo Candusso è testualmente rappresentato che il calciatore della società Reggina Calcio S.p.A. Emiliano Bonazzoli, capitano della squadra della predetta società, al termine della gara del Campionato di Serie B del 9.4.2011 contro il Cittadella, iniziava a protestare nei confronti del predetto direttore di gara e gli urlava distintamente "vaffanculo, vai a cagare e coglione";

Appurato dunque che il calciatore Emiliano Bonazzoli ha effettivamente pronunciato le surriportate espressioni (fatto non contestato dalla società reclamante) dal contenuto indubbiamente irragionevole nei confronti del direttore di gara e che alcun rilievo può assumere la circostanza, per quanto sostenuto dalla società reclamante, che al fatto non seguiva alcuna decisione disciplinare immediata da parte dell'arbitro, atteso che costui condivisibilmente ha evitato di estrarre il cartellino rosso "per evitare di creare ulteriore nervosismo in un momento già carico di tensione" (per come emerge testualmente dal contenuto del rapporto dell'arbitro).

Ritenuto che il contesto in cui l'espressione ingiuriosa è stata pronunciata e l'atteggiamento mantenuto dal calciatore, peraltro in qualità di capitano della squadra, delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti del direttore di gara signor Renzo Candussio, che le difese della società reclamante non consentono di affievolire nella sua gravità.

Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Emiliano Bonazzoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZO GIUSEPPE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B - Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell'arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva.

Rilevato che nel rapporto del direttore di gara Signor Renzo Candussio è testualmente rappresentato che il calciatore della società Reggina Calcio S.p.A. Giuseppe Rizzo, al termine della gara del Campionato di Serie B del 9.4.2011 contro il Cittadella, insieme con altri calciatori, si avvicinava al predetto direttore di gara e gli "urlava distintamente "vaffanculo" per poi allontanarsi".

Appurato dunque che il calciatore Giuseppe Rizzo ha effettivamente pronunciato la surriportata espressione (fatto non contestato dalla società reclamante) dal contenuto indubbiamente irrispettoso nei confronti del direttore di gara e che alcun rilievo può assumere la circostanza, per quanto sostenuto dalla società reclamante, che al fatto non seguiva alcuna decisione disciplinare immediata da parte dell'arbitro, atteso che costui condivisibilmente ha evitato di estrarre il cartellino rosso "per evitare di creare ulteriore nervosismo in un momento già carico di tensione" (per come emerge testualmente dal contenuto del rapporto dell'arbitro).

Ritenuto che il contesto in cui l'espressione ingiuriosa è stata pronunciata e l'atteggiamento mantenuto dal calciatore, peraltro in presenza di altri giocatori, delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti del direttore di gara signor Renzo Candussio, che le difese della società reclamante non consentono di affievolire nella sua gravità.

Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALC. SAMMARCO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/CESENA DELL'11.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A - Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011)

Con decisione resa pubblica mediante il comunicato n. 166 del 11.4.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Paolo Sammarco la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Palermo/Cesena disputato il 11.4.2011, lo stesso si rendeva colpevole di proteste nei confronti degli ufficiali di gara nonché per avere al minuto 30 del secondo tempo, mentre si alzava dalla panchina e portandosi sul terreno di gioco, proferito una espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara (infrazione rilevata dall'assistente).

Avverso tale provvedimento il calciatore Paolo Sammarco promuoveva, con atto del 12.4.2011 e con procedura ordinaria, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale sostenendo l'erronea valutazione da parte del Giudice Sportivo delle frasi dette e chiedendo pertanto una riduzione della squalifica inflittagli da due giornate ad una.

Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono tutte riconducibili alla ritenuta eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo con l'impugnata delibera a causa delle espressioni proferite dal ricorrente considerate dallo stesso non ingiuriose o irrispettose, come previsto dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. ma meramente irriguardose.

A tal fine il ricorrente richiama la recente giurisprudenza di questa Corte quale quella pubblicata sul Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010, sul n. 145 del 1.3.2011 e sul n. 54 dell'8.9.2008.

A questa Corte alcun dubbio appare in ordine al disvalore da riconnettere alle espressioni pronunciate dal Sammarco a cagione della sua oggettiva attitudine offensiva ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e degli assistenti, percepite come tali da uno degli Ufficiali di gara, per cui le medesime pronunce richiamate non appaiono conferenti al caso di cui trattasi.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo versata.

.Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Paolo Sammarco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 15 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete